

Prot. 23/6405

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**  
(nominato il giorno 10/03/2021 dall'Assemblea dei Soci con atto n. 07/2021)

**ATTO N. 29 DEL 10/06/2023**

Il giorno dieci del mese di giugno dell'anno duemilaventitre alle ore 14,00 presso la sede legale della Società in Via M.Ilo M. Romiti, 48 a Viterbo, l'Ing. Salvatore Genova in qualità di Amministratore Unico, delibera sul seguente Ordine del Giorno:

**REVOCA AVVISO DI SELEZIONE "PER TITOLI E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI DIRIGENTE CON MANSIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ" – DI CUI ALL'ATTO N. 1 DEL 10.01.2023 PUBBLICATO IN DATA 11/01/2023**

**Premesso che**

- Con la determina n. 1 del 10.01.2023 l'Amministratore Unico n.q. ha deliberato, in nome e per conto della Talete S.p.A., l'avviso di pubblica selezione per il conferimento di un incarico triennale di Direttore Amministrativo;
- Con la determina n. 8 del 07/02/2023 l'Amministratore Unico, in considerazione del ridotto numero di domande pervenute ai fini della partecipazione alla selezione alla prevista scadenza, al fine di consentire una maggiore partecipazione di candidati da sottoporre a selezione, ha disposto la riapertura per 30 giorni del termine di presentazione delle domande, vale a dire al 09/03/2023;
- con la determina n. 16 del 09.03.2023 veniva nominata la commissione esaminatrice (delibera avente ad oggetto: "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA DELLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI DIRIGENTE CON MANSIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ");
- con la determina n. 17 del 14.03.2023 veniva disposta la sostituzione del Presidente della Commissione esaminatrice (delibera avente ad oggetto la "SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA DELLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI DIRIGENTE CON MANSIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ");
- sono pervenute nei termini previsti dall'avviso n. 12 candidature;
- la commissione nominata ha dato seguito ai lavori di selezione non giungendo comunque alla definizione della procedura;
- le condizioni della società e le esigenze aziendali sono mutate anche alla luce delle attività amministrative successive alla pubblicazione dell'avviso;
- che è ormai in fase di ultimazione la procedura necessaria per la pubblicazione della gara a doppio oggetto per la cessione delle quote a un eventuale partner privato, che potrebbe nel medio periodo generare le condizioni per una necessità organizzativa da sottoporre a revisione;
- per quanto sopra esposto e visto il perdurare della situazione del "caro energia", di poter proseguire a fronteggiare momentaneamente le attività amministrative attraverso una riorganizzazione interna delle strutture e delle risorse umane attualmente in organico;
- la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può



provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, sez. V 23.11.2022 n. 7249 Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto " .. La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza ".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente ... " (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026), ed ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale " .. la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 ... " ( Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, a. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 230/2020).

- è stato ritenuto opportuno e necessario provvedere alla valutazione della revoca dell'Avviso di selezione in oggetto, a fronte delle richiamate mutate condizioni ed esigenze societarie, organizzative e di priorità operativa immediata;
- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento che si ritiene di dover adottare;
- la citata procedura di selezione, sulla quale si ritiene opportuno intervenire non è giunta a compimento;
- il Regolamento per il reclutamento del personale approvato dal C.d.A. di Talet con delibera n. 50 in data 28.8.2020 prevede testualmente che " .. *Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun modo proposta contrattuale da parte della società che dia diritto all'assunzione ...*";
- anche su tale aspetto la giurisprudenza prevalente statuisce che fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, la Società può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent 1.08. 2011, n. 4554), come valutato nel caso di specie.

## **DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca, dell'avviso pubblico di selezione "PER TITOLI E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI DIRIGENTE CON MANSIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO";



3. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso precedente;
4. di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato
5. di notificare la presente determinazione alla stessa Commissione di valutazione;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, nonché agli uffici competenti per la diffusione e pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale.

l'Amministratore Unico  
Ing. Salvatore Genova